



TELELAVORO - NORMATIVA:

CCNL sottoscritto il 14-9-2000 : CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI SUCCESSIVO A QUELLO DELL'1.4.1999.

Art.1

Disciplina sperimentale del telelavoro

- 1) Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa realizzabile, con l'ausilio di specifici strumenti telematici, nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente, o nella forma del lavoro a distanza, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa da centri appositamente attrezzati distanti dalla sede dell'ente e al di fuori del controllo diretto di un dirigente.
- 2) Gli enti, previa informazione ed eventuale incontro con i soggetti sindacali di cui all'art.10, comma 2, del CCNL dell'1.04.1999, possono definire progetti per la sperimentazione del telelavoro nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.
- 3) I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art.4 del CCNL quadro del 23.3.2000.
- 4) Gli enti definiscono, in relazione alle caratteristiche dei progetti da realizzare, di intesa con i dipendenti interessati, la frequenza dei rientri nella sede di lavoro originaria, che non può comunque essere inferiore ad un giorno per settimana.
- 5) L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio in due periodi di un'ora ciascuno fissati nell'ambito dell'orario di servizio; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.
- 6) Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo delle apparecchiature, dei programmi e dei dati in essi contenuti. In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature assegnategli senza previa autorizzazione dell'ente.
- 7) La postazione di telelavoro deve essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'ente, sul quale gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore. Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'ente, espressamente preventivati nel progetto di telelavoro. Lo stesso progetto prevede l'entità dei rimborsi, anche in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici, sulla base delle intese raggiunte in sede di contrattazione integrativa decentrata.
- 8) Gli enti, nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento della sperimentazione del telelavoro, stipulano polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:
 - a. danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
 - b. danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature.

Gli enti provvedono altresì alla copertura assicurativa INAIL

- 9) La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art.4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.
- 10) La contrattazione decentrata integrativa definisce l'eventuale trattamento accessorio compatibile con la specialità della prestazione nell'ambito delle finalità indicate nell'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999.
- 11) E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.
- 12) I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.
- 13) E' istituito, presso l'ARAN, un osservatorio nazionale a composizione paritetica con la partecipazione di rappresentanti, del Comitato di Settore e delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL che, con riunioni annuali, verifica l'utilizzo dell'istituto e gli eventuali problemi.

Segue protocollo d'intesa sottoscritto il 13-10-2004



**CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA DEI DIPENDENTI DELL'I.A.C.P. DI
PALERMO**

*DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE
PUBBLICA, nominata con Delibera n. 59 del
8-4-2004*

*composta dai dirigenti:
dott. Salvatore Giangrande Coord. Generale
arch. Ernesto Butticè
Dott. Armando Di Piazza*

RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA:

*Vincenzo Chiaracane
Gaspere Ferrara
Domenico Gargano
Vincenzo Richichi
Rosario Zummo
OO.SS. AUTONOME
Vincenzo Zammuto - CISAL*

PROTOCOLLO D'INTESA DEL 13-10-2004

PREMESSO

- Che l'art. 1 del CCNL sottoscritto il 14-9-2000 prevede l'applicazione sperimentale del telelavoro;
- che l'IACP della provincia di Palermo intende applicare tale forma di lavoro innovativa;

VISTO

- l'art. 1 del CCNL sottoscritto il 14-9-2000 e la normativa da esso richiamata;

TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E LA RAPPRESENTANZA SINDACALE SI CONCORDA:

- di applicare in forma sperimentale la normativa relativa al telelavoro all'Istituto Autonomo Case Popolari di Palermo;
- di regolare la suddetta disciplina secondo il seguente :

REGOLAMENTO SPERIMENTALE DEL TELELAVORO

art. 1) Forma del telelavoro

Il telelavoro determina una modificazione del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, è realizzabile con l'ausilio di specifici strumenti telematici.

Presso l'IACP della provincia di Palermo si applica nella forma del telelavoro domiciliare, che comporta la prestazione dell'attività lavorativa dal domicilio del dipendente.

Art. 2) Normativa e finalità

La normativa relativa al telelavoro si applica presso l'IACP di Palermo nei limiti e con le modalità stabilite dall'art. 3 del DPR 8.3.1999 n. 70 e dal CCNL quadro sottoscritto il 23.3.2000, al fine di razionalizzare l'organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l'impiego flessibile delle risorse umane.

Art. 3) Personale interessato

I singoli partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro sono individuati secondo le previsioni dell'art.4 del CCNL quadro del 23.3.2000; sono esclusi dal telelavoro i dipendenti inquadrati nelle categorie A e B.

Possono partecipare a progetti di telelavoro i dipendenti inquadrati nelle categorie C e D, nella misura massima del 2% del personale in organico presente in servizio.

Art. 4) Progetto di telelavoro

Il progetto, proposto da uno o più dipendenti interessati, e' approvato dal Coordinatore del Servizio nel cui ambito si intendono avviare forme di telelavoro, previa verifica della percentuale di cui all'art. 3).

In caso di eccedenza del personale interessato, ai fini della precedenza, si applica la normativa di cui all'art. 4 del CCNL quadro sottoscritto il 23-3-2000.

Art. 5) Rientri

In sede di formulazione del progetto di telelavoro viene definita la frequenza dei rientri settimanali che non può essere inferiore ad un giorno né superiore a tre, in relazione alle caratteristiche del progetto e di intesa con i dipendenti interessati.

Art. 6) Orario di lavoro

L'orario di lavoro, a tempo pieno o nelle diverse forme del tempo parziale, viene distribuito nell'arco della giornata a discrezione del dipendente in relazione all'attività da svolgere, fermo restando che in ogni giornata di lavoro il dipendente deve essere a disposizione per comunicazioni di servizio dalle ore 9,00 alle ore 10,00 e dalle ore 12,00 alle ore 13,00 salvo casi particolari da mo-

tivarsi nel progetto di telelavoro; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale la durata dei due periodi si riduce del 50 %.

Il personale inquadrato nella categoria D con incarichi nell'area delle posizioni organizzative di cui al protocollo d'intesa sottoscritto il 5 marzo 2001, ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/2001, è tenuto ad osservare l'orario di lavoro ivi previsto e dovrà essere a disposizione per comunicazioni di servizio dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 12,00 alle ore 14,00, salvo maggiore disponibilità da stabilirsi nel progetto di telelavoro.

Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili prestazioni aggiuntive, straordinarie notturne o festive né permessi brevi ed altri istituti che comportano riduzioni di orario.

Per il personale inquadrato nella categoria D, con incarichi previsti nel protocollo d'intesa sottoscritto il 5 marzo 2001, ratificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68/2001, sono fatte salve le relative indennità.

Art. 7) Obbligo di riservatezza

Il lavoratore ha il dovere di riservatezza su tutte le informazioni delle quali venga in possesso per il lavoro assegnatogli e di quelle derivanti dall'utilizzo dei programmi e dei dati in essi contenuti.

In nessun caso il lavoratore può eseguire lavori per conto proprio o per terzi utilizzando le attrezzature ed i programmi di proprietà dell'Istituto che gli sono stati assegnati senza previa autorizzazione dell'Ente.

Art. 8) Postazione di lavoro

La postazione di telelavoro può essere messa a disposizione, installata e collaudata a cura e a spese dell'Ente, sul quale, in tal caso, gravano i costi di manutenzione e gestione dei sistemi di supporto per il lavoratore.

Nel caso di telelavoro a domicilio potrà essere installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'Ente.

Nel progetto di telelavoro prevede l'entità dei rimborsi, in forma forfettaria, delle spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e telefonici qualora questi ultimi non siano a carico dell'Ente.

Nel caso in cui la postazione di lavoro sia messa a disposizione dal lavoratore e/o sia utilizzata la linea telefonica già esistente nella sua abitazione, i rimborsi netti mensili sono definiti nella misura prevista al successivo art. 9).

Art. 9) Entità dei rimborsi netti forfettari mensili

I rimborsi, al netto di imposte, saranno corrisposti mensilmente; essi sono definiti nelle seguenti misure:

a) spese energetiche

Per spese di esercizio della rete elettrica e di condizionamento al lavoratore spetta un rimborso netto forfettario di €. 40,00 mensili.

b) Spese telefoniche

Nessun rimborso è dovuto nel caso in cui sia installata una linea telefonica presso l'abitazione del lavoratore, con oneri di impianto ed esercizio a carico dell'Ente.

Se viene utilizzata la linea telefonica installata presso l'abitazione del lavoratore, allo stesso spetta un compenso forfettario netto pari a 40,00 euro mensili.

c) La postazione di telelavoro

Stante il carattere sperimentale del telelavoro la postazione, in deroga a quanto previsto al comma 7, art. 1 del CCNL sottoscritto il 14-9-2000, sarà messa a disposizione dal lavoratore.

d) Programmi

Saranno forniti dall'Ente ed installati a cura del dipendente.

Cancelleria

Sarà fornita dall'Ente, essa comprende i materiali di consumo per le attrezzature informatiche e cancelleria varia pertinente con il progetto.

Art. 10) Copertura assicurativa

L'Istituto si obbliga a stipulare polizze assicurative per la copertura dei seguenti rischi:

- danni alle attrezzature telematiche in dotazione del lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave, a meno che non siano state messe a disposizione dal lavoratore;
- danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall'uso delle stesse attrezzature, a meno che non siano state messe a disposizione dal lavoratore.

L'Istituto provvede altresì alla copertura assicurativa INAIL

Art. 11) Verifiche

La verifica delle condizioni di lavoro e dell'idoneità dell'ambiente di lavoro avviene all'inizio dell'attività e periodicamente ogni sei mesi, concordando preventivamente con

l'interessato i tempi e le modalità della stessa in caso di accesso presso il domicilio. Copia del documento di valutazione del rischio, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.Lgs.n.626/1994, è inviata ad ogni dipendente, per la parte che lo riguarda.

Art. 12) Garanzie sindacali e di partecipazione

E' garantito al lavoratore l'esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all'attività sindacale, il lavoratore deve poter essere informato attraverso la istituzione di una bacheca sindacale elettronica e l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica con le rappresentanze sindacali sul luogo di lavoro.

Art. 13) Conferenze dei Servizi

I lavoratori sono altresì invitati a partecipare alle eventuali conferenze di servizio o di organizzazione previste dall'ordinamento vigente.

Palermo li 13-10-2004

DELEGAZIONE TRATTANTE:

Dott. Salvatore Giangrande Coordinatore Generale

Arch. Ernesto Butticè

Dott. Armando Di Piazza

DELEGAZIONE SINDACALE

R.S.U.:

Vincenzo Chiaracane

Gaspare Ferrara

Domenico Gargano

Vincenzo Richichi

Rosario Zummo

OO.SS. AUTONOME

Vincenzo Zammuto - CISAL